

Da: Per conto di: fernando.caldiero@pec.commercialisti.it <posta-certificata@sicurezzapostale.it>
Inviato: venerdì 15 marzo 2024 16:00
A: Presidente.tribunale Cosenza
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: PROC.n. 10-1.2024 - RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE - PUBBLICAZIONE SENTENZA OMOLOGA PIANO
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (686 KB)
Firmato da: posta-certificata@sicurezzapostale.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 15/03/2024 alle ore 16:00:10 (+0100) il messaggio "PROC.n. 10-1.2024 - RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE - PUBBLICAZIONE SENTENZA OMOLOGA PIANO" è stato inviato da "fernando.caldiero@pec.commercialisti.it" indirizzato a:

- presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2117.20240315160010.17968.07.1.213@sicurezzapostale.it



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Visto: Si autorizza la pubblicazione
tramite la cancelleria contabile.
Cosenza, li 20-3-2024
IL CAPO D'UFFICIO
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr.ssa Maria Luisa Mingrone

R.G. proc. unit. n. 10-1/2024



**Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile**

**SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI
DEBITI DEL CONSUMATORE**

vista la proposta di un **piano di ristrutturazione dei debiti** presentata da Scarpelli Berenice, C.F. SCRBNC56A45D086F, nata a Cosenza il 5.1.1956, ivi residente alla via della Repubblica,154;

visto il proprio decreto del 6.2.2024, con il quale ha disposto che la proposta ed il piano siano pubblicati nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del sito web del tribunale di Cosenza e ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente

rilevato che in data 12.3.2024 il gestore della crisi ha relazionato, ex art. 70 comma 6 C.C.I.I., in merito alle osservazioni pervenute dai seguenti creditori:

- **Comune di Praia a Mare**, che ha precisato un credito residuo di € 19., inferiore a quello inserito nel piano;

- **Condominio "Pal. Costabile"** che ha osservato quanto segue: *"Indico di seguito la descrizione e gli importi aggiornati relativamente alle **procedure esecutive intraprese dal condominio Palazzo Costabile**, di cui troverà allegati i **TITOLI ESECUTIVI, I PRECETTI DI PAGAMENTO ed i PIGNORAMENTI PRESSO TERZI**, con le relative relate di notificazione:*

1) *BERENICE SCARPELLI: Tribunale di Cosenza, pignoramento presso terzi CRON. 3816, rubricato al n. 42/2024 R.G.E. e assegnato al G.E. Dott. Maurizio Pancaro, prossima udienza 13.05.2024, relativo a: lavori di ristrutturazione approvati con Delibera dell' 8.06.2016, dalla rata n. 2 alla rata n. 10 + spese legali liquidate nel DI n. 643/2019, oltre spese di precetti e spese vive di esecuzione, per complessive euro 16.801,75 (sedicimilaottocentouno/75), oltre competenze legali per procedimento esecutivo;*

2) *EREDI COSTABILE + BERENICE SCARPELLI: Tribunale di Cosenza, pignoramento presso terzi CRON. 3817, rubricato al n. 53/2024 R.G.E. e assegnato al G.E. Dott.ssa Assunta Gioia, prossima udienza 3.05.2024, relativo a: lavori di*

ristrutturazione approvati con Delibera dell' 8.06.2016, dalla rata n. 5 alla rata n. 10 + spese legali liquidate nel DI n. 722/2019, oltre spese dei precetti e spese vive di esecuzione, per complessive euro 7.357,00(settemitrecentocinquantesette/00), oltre competenze legali per procedimento esecutivo.-

Alle sopradette elencate somme vi sono da aggiungere le quote ordinarie.- Sul punto si specifica che la Sig.ra Scarpelli sta effettuando dei bonifici con discontinuità e di importi disparati, che in ogni caso sono stati portati a deconto del dovuto, pertanto il saldo al 31.12.2023 è:

3)BERENICE SCARPELLI: quote ordinarie maturate al 31/12/2023 per euro 16.764,00 (sedicimilasettecentosessantaquattro/00);

2)EREDI COSTABILE + BERENICE SCARPELLI: quote ordinarie maturate al 31/12/2023 per euro 5.792,00 (cinquemilasettecentonovantadue/00).- Per i suddetti crediti invio in allegato la relativa documentazione.-

Pertanto, il complessivo credito vantato dal Condominio Costabile nei confronti della sig.ra Scarpelli Berenice è pari ad euro 46.714,75 (quarantaseimilasettecentoquattordici/75) a cui dovranno aggiungersi interessi legali e competenze professionali delle 2 procedure esecutive meglio sopra specificate ed ancora pendenti presso il Tribunale di Cosenza.”

- **Agenzia delle Entrate**, che ha osservato quanto testualmente riportato: *“la sig.ra Scarpelli ha avuto un comportamento colposo e contrario alla legge nella formazione dell’esposizione debitoria nei confronti dell’erario, come rilevato già nel provvedimento del Tribunale di Cosenza del 18-07-2020 con il quale veniva rigettata la precedente istanza di omologazione del Piano del consumatore. Infatti, il debito maturato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate deriva dalla mancata dichiarazione dei redditi da locazione degli immobili in comproprietà, nonostante ai sensi dell’art. 26 DPR 917/1986 i redditi fondiari concorrano, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito imponibile del proprietario immobiliare. Inoltre, gli importi dovuti dalla sig.ra Scarpelli verso enti pubblici rappresentano il 67,93% della complessiva esposizione debitoria (pari ad euro 801.193,79), ciò evidenzia che le risorse disponibili alla ricorrente sono state utilizzate negli anni per saldare i debiti nei confronti dei soggetti privati a danno degli enti pubblici e della Pubblica Amministrazione. Peraltro, anche le imposte dichiarate come dovute nel modello fiscale presentato per l’anno d’imposta 2022 non sono state versate. Tale comportamento realizza una grave e ripetuta violazione degli obblighi di solidarietà economica previsti dagli artt. 2 e 53 della Costituzione. In considerazione dell’ingente disponibilità patrimoniale e reddituale della sig.ra Scarpelli, lo Scrivente Ufficio ritiene che tale comportamento configuri una delle*

ipotesi ostative all'accesso alla procedura, indicate all'art. 69 CCII, "il consumatore non può accedere alla procedura se... ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode". Nel Piano sono previste a favore dei creditori, somme che saranno presumibilmente incassate in futuro e messe a disposizione e cioè: 1. la messa in locazione di altri beni immobili di proprietà (3 magazzini su viale della Repubblica, appartamento nella palazzina di via Caloprese 97, appartamento di viale delle Repubblica n. 140/H); 2. la dismissione di alcuni immobili che è possibile mettere in vendita da subito (terreno Acquappesa, terreno Dipignano, n. 3 magazzini ubicati in viale della repubblica/via Santoro, n. 1 magazzino con accesso da via Caloprese; 3. l'incasso delle somme da esproprio terreni per "cimitero" del Comune di Cosenza; 4. il congruaggio parziale credito/debito con il Comune di Cosenza; 5. l'incasso delle somme al quale pagamento il Comune di Cosenza è stato condannato per effetto della sentenza n. 1315/2024 del tribunale di Cosenza e della sentenza n 1574/2017 nelle quali l'ente era parte in causa contro la Sig.ra Scarpelli (per un totale di € 74.176,93); 6. l'incasso delle somme a credito nei confronti della Sig.ra Ruffolo (€ 15.000,00. Con riferimento alle risorse di cui ai punti n. 1, 2, 3 si segnala, sia nel Piano depositato che nella relazione del gestore, la mancanza di un'adeguata puntualizzazione circa il valore di realizzo previsto dalla conclusione del contratto di locazione e dalla vendita. Con particolare riferimento alle voci di cui ai punti n. 3 e 4 si evidenzia l'assenza di alcun riferimento ai criteri seguiti per la determinazione delle tempistiche di realizzo ipotizzate, inoltre lo stato di dissesto del Comune di Cosenza dal 2019 rende difficile giustificare la previsione di una rapida liquidazione delle somme dovute. Più in generale non risulta precisata alcuna documentazione o indicazione in merito all'eventuale presenza di trattative in corso che possano sufficientemente suffragare la realizzabilità delle poste indicate. Con riferimento alla voce di cui al punto n. 6, nello stesso Piano viene indicato come "la Sig.ra Ruffolo Valentina Pileria con atto di compravendita del 21.09.2015 ha acquistato una quota dell'immobile di proprietà della Sig. Scarpelli con l'impegno di pagamento di 36 rate mensili dal 01.01.20216 al 01.02.2018 di 416,66 rimasta impagata" per cui anche qui manca una documentazione che possa giustificare la previsione dell'incasso di tale pagamento a fronte dell'inadempimento che si protrae dal 2016; In merito alle tempistiche dei pagamenti indicati nel Piano, si riscontra una contraddizione tra quanto riportato a pag. 18, dove viene affermato che "sono stati previsti dal piano pagamenti con cadenza trimestrale per far coincidere le date di incasso dei canoni di locazione mensili", e quanto indicato nella Tabella n. 12, pag. 22, dove

è indicata una rata che non ha cadenza trimestrale; infatti, ad esempio non è previsto alcun pagamento nel 2026. Altra contraddizione è rilevata tra la già citata tabella n. 12 di pag. 22 del piano e i dati riportati nel dettaglio consolidamento per singolo debito di pag. 39 dove invece i pagamenti vengono previsti non più in un'unica rata per creditore ma sono suddivisi su annualità diverse. Alla luce di ciò non vi è chiarezza né sulle modalità né tantomeno sulle tempistiche entro cui verrà pagato il debito residuo verso l'erario, inoltre:

- nella tabella n. 12 del piano viene prospettato il pagamento all'erario di euro 328.398,70 + 9.651,17 in un'unica rata da corrispondere il 31-12-2025: a tal proposito si chiede di voler meglio precisare la provenienza delle somme previste in pagamento a favore dell'erario entro tale data poiché dalla lettura del piano ciò non è dettagliato;*
- la quantificazione del reddito annuo (2022) in euro 34.296,00 fa riferimento al reddito netto (reddito lordo meno le imposte); sul punto bisogna precisare che la sig.ra Scarpelli continua anche per l'anno d'imposta 2022 a non aver versato le imposte dichiarate, infatti, da interrogazioni in AT non risultano eseguiti versamenti, dunque sottrarre tali somme da quelle a disposizione dei creditori senza tuttavia versarle all'erario costituisce una riduzione della disponibilità ingiustificata;*
- l'importo considerato per le voci di spesa di vitto 400 euro, energia elettrica 200 euro e RCA 50 euro, quali spese mensili che concorrono alla determinazione delle spese necessarie dall'istante per il proprio mantenimento (per complessivi euro 1.500 mensili), sono considerate dallo Scrivente Ufficio sproporzionate ed eccessive nella loro determinazione, considerato peraltro che il nucleo familiare è composto dalla sola sig.ra Scarpelli;*
- a pag. 39 del Piano nel dettaglio di consolidamento per singolo debito non sono previsti in pagamento sul credito erariale privilegiato gli interessi che invece sono dovuti per legge;*
- si rileva che la proponente ha registrato in data 16/2/2023 un contratto di comodato d'uso, id: TDF23L000183000ZH, serie: 3, n. 183, a tal riguardo nella relazione al Piano non viene specificato nulla, mentre il compimento di un atto di disposizione gratuita di parte del patrimonio dovrebbe almeno essere rendicontato e giustificato, tenuto conto dell'ingente esposizione debitoria della sig.ra Scarpelli di euro 801.193,79.*

Alla luce dei rilievi e delle contestazioni sopra esposte, lo Scrivente Ufficio ritiene che il Piano proposto presenti lacune e incertezze che inficiano la valutazione circa la convenienza dei pagamenti offerti rispetto alla soddisfazione ricavabile in sede liquidatoria, valutazione che peraltro non è stata oggetto di puntuale analisi, tenuto conto sia del valore del patrimonio immobiliare pari a euro 2.144.181 (immobili-appartamenti quantificati a valore catastale, mentre negozi e uffici a valore OMI, come indicato nel piano presentato) sia della possibilità di agire esecutivamente tramite il pignoramento dei redditi, da locazione di beni di proprietà

Si fa presente, di come ciò era già stato evidenziato dal giudice con provvedimento di rigetto dell'istanza volta ad ottenere l'omologa del piano del consumatore in data 18-07-2020 e con il rigetto del reclamo, presentato dalla sig.ra Scarpelli, in data 01-10-2020.

In conclusione, alla luce di quanto precedentemente osservato, tenuto conto del Piano e della relazione depositati in atti:

- 1. si contesta la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;*
- 2. si ritiene necessario provvede alla modifica e correzione del Piano per risolvere le contraddizioni evidenziate e fornire i chiarimenti richiesti;*
- 3. in caso di omologa del Piano, si chiede a Codesto Tribunale di voler far precisare le esatte scadenze dei pagamenti previsti a saldo dell'esposizione dei confronti dell'erario, tenuto conto della disposizione normativa di cui all'art 72 CCII che, in caso di mancato pagamento entro i termini, attribuisce ai creditori il diritto di chiedere revoca dell'omologazione”;*

- Regione Calabria, che con pec del 06.03.2024 (dopo la scadenza dei termini concessa per le osservazioni al piano) ha precisato che *“a seguito di verifiche effettuate sull'applicativo delle Tasse Automobilistiche si comunica che la Sig.ra Scarpelli Berenice risulta essere titolare di un veicolo TG EL941RP oggetto di avviso di accertamento per mancato pagamento del bollo auto n 4503422 anno 2020 periodo tributario Mag 20 Apr 21 totale avviso euro 203,43. Si sottolinea come, il medesimo veicolo è stato oggetto di altri avvisi di accertamento tutti già a ruolo riguardanti le annualità tributarie 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019. Regione Calabria Gestione Ordinaria: IT23W0538704599000043046124”;*

visti i riscontri della ricorrente alle osservazioni di Agenzia delle Entrate:

... AdE Cosenza - indica (come da Piano) le risorse attive che saranno incassate e messe a servizio (in un elenco da 1 a 6) del Piano durante l'esecuzione, evidenziando per i punti 1,2,3 "la mancanza di un'adeguata puntualizzazione circa il valore di realizzo.." ed anche per il punto 4 in considerazione dello "stato di dissesto del Comune di Cosenza.." Su questa "osservazione" è bene ricordare quanto indicato nel Piano e (correttamente) valutato dall'OCC: a) gli importi aggiuntivi rivenienti da canoni di locazione a partire dal 2024 per € 30.977,00, 2025 per € 36.277,04 ecc, si riferiscono alla messa a reddito di ben 5 immobili : n. 3 magazzini su viale delle repubblica + 1 appartamento nella palazzina di via Caloprese 97 + 1 appartamento su viale delle Repubblica 140/H. I valori OMI (allegati al Piano) per tale tipologia e posizionamento degli immobili sono nettamente superiori ai valori indicati ovvero oltre € 600/mese per singolo immobile (media) ma, nel Piano, si è ritenuto di assumere un valore prudenziale; b) i valori per la dismissione dei terreni indicati (sono allegati al piano le relative perizie sui valori) e in. 4 magazzini (sono allegati anche i valori OMI) sono adeguatamente giustificati dalla documentazione allegata al Piano; c) sull'incasso delle somme dal Comune di Cosenza - anche qui - si deve rimandare alla documentazione allegata al Piano ovvero Perizie + Istanze di

ammissione alla massa passiva + istanze di compensazione. Sul fatto che il Comune di Cosenza sia in dissesto dal 2019, AdE Cosenza dovrebbe ricordare quanto prevede l'art. 265 del TUEL ovvero che la durata del dissesto di un Comune deve essere contenuta in 5 anni. Quindi le date (indicate nel piano) per i relativi incassi consentono di avere ampi "margini di sicurezza".

Al punto 6, AdE Cosenza, richiede chiarimenti sull'incasso del credito verso la signora Ruffolo Valentina Pileria di € 15.000,00. Per questa si allega (Allegato B-B1-B2) la documentazione ricevuta dall'avv. Guaragna che segue la vertenza legale. Anche su questo punto (come si può evincere dall'allegato) si prevede un maggiore incasso.

In merito alle tempistiche di pagamento: il Piano prevede pagamenti trimestrali (pag. 18) e non è in contraddizione con la Tabella 12 di pag 22 (per come afferma AdE CS). Tale tabella è stata così rappresentata sulla base della funzione di ricalcolo del software utilizzato. La tabella 12 di pag. 22 ha valore solo per riportare la data di inizio pagamento del singolo debito. Infatti è a partire da pag. 37 del piano "allegato E" che vi è rappresentata "l'esposizione analitica dei piani di rimborso dei debiti"; difatti alle pagg. 39-42 vi è il dettaglio consolidamento per singolo debito. Non vi è quindi alcuna discrasia tra testo e tabelle. E' chiaro che vi sono anche pagamenti (nel rispetto delle prelazioni) che vengono eseguiti in unica soluzione, sulla base delle disponibilità attive. Si confida quindi di aver chiarito ad AdE il valore della tabella 12 e della lettura dei dati ivi indicati, come sopra specificato. A pagina 4 delle osservazioni, AdE Cosenza, si avvia in un ragionamento sul mancato pagamento delle imposte relative all'anno 2022, sul quale ci si è già espressi in precedenza.

Questione che non meriterebbe alcuna controdeduzione è quella relativa al fatto che AdE Cosenza possa giudicare le spese di sopravvivenza del debitore, come (Scrivente Ufficio) "sproporzionate ed eccessive nelle loro determinazione..." Sul punto si rinvia a quanto indicato nella Relazione del Gestore alle pagine 37,38 e 39 e si invita Ade Cosenza ad una lettura più attenta del Piano, della Relazione e delle norme vigenti in materia.

Con riferimento al pagamento degli interessi sul credito erariale privilegiato, AdE Cosenza, ne indica la debenza per legge. Nel caso specifico, dalle eccedenze disponibili (vedasi controdeduzioni a Condominio Palazzo Costabile e Comune di Praia a Mare) vi sarebbero risorse per il pagamento degli interessi sul credito erariale privilegiato di AdE ma, per il credito indicato (invece) da AdE Riscossione, il calcolo andrà eseguito in maniera differente. Ad ogni buon conto per far fronte a ogni ulteriore necessità finanziaria (del Piano), dopo interlocuzione con la Signora Scarpelli, quest'ultima, laddove l'OCC lo riterrà utile, si è dichiarata disponibile a mettere in vendita un altro immobile (del valore molto più elevato dell'eventuale necessità finanziaria) entro la data di pagamento del debito AdE/AdER. Per tali motivi è stato individuato l'appartamento (di Cosenza) contraddistinto catastalmente al foglio 12, parti. 80, sub 63 (di mq. 111) del valore (orni) di € 133.200,00 (Allegato C-Cl). Ci si rende quindi disponibili ad integrare il Piano secondo quanto sopra2.

AdE Cosenza, inoltre, "...rileva che la proponente ha registrato in data 16.2.2023 un contratto di comodato d'uso.. e chenella relazione al Piano non viene specificato nullamentre un atto di disposizione gratuita di parte del patrimonio dovrebbe essere rendicontato e giustificato/o" : Di tale atto ne lo scrivente, ne tanto meno l'OCC erano a conoscenza. Dopo aver eseguito le opportune verifiche (con la signora Scarpelli) è emerso che trattasi di contratto di comodato d'uso (su immobile "inattivo") stipulato in favore della CROCE"ROSSA ITALIANA - Comitato Provinciale di Cosenza e che la stessa ne sostiene i costi di ristrutturazione considerate le condizioni dell'immobile oltre ai relativi tributi. A tal uopo, vicenda che avrebbe ben potuto verificare AdE Cosenza, è stata fatta un'interrogazione dal cassetto fiscale (Allegato D) e sono state richieste informazioni al comodatario che ha inviato comunicazione che si allega (Allegato DI).

Anche con riferimento all'alternativa liquidatoria - che AdE Cosenza ritiene non "di puntuale analisi", si deve dissentire in quanto, sia nel Piano che nella Relazione, sono stati inclusi gli elementi valutativi. Ancor più nei vari allegati peritali al Piano ove è rappresentata la struttura e la "formazione" di tale patrimonio che, in ipotesi totalmente liquidatoria, non consentirebbe di ricavare quanto e come proposto con il Piano."

preso atto che con pec del 07.03.2024, in riferimento alla comunicazione della Regione Calabria (le cui osservazioni sono comunque pervenute oltre il termine di legge, per quanto attestato dal professionista con funzioni di OCC), il consulente di parte della ricorrente ha dichiarato che "il credito è conforme a quanto indicato nella debitoria e a quanto precisato nell'allegato precisazione crediti a pag. 280";

viste le modifiche al piano proposte dal professionista gestore della crisi a seguito di debita interlocuzione con la ricorrente, ex art. 70 comma 6 C.C.I.I.;

ritenuto, ad ogni modo, che il piano, come integrato dalla debitrice con la previsione di ulteriori € 133.000,00 di entrate, pari al valore OMI relativo all'immobile in Cosenza contraddistinto catastalmente al foglio 12, parti. 80, sub 63 (di mq. 111) del valore (omi) di € 133.200,00, che verrà anch'esso posto in liquidazione, sia tale da garantire il pagamento integrale del debito complessivo, aumentato alla luce delle allegazioni pervenute dal condominio Costabile e degli interessi maturati sul debito erariale, mentre il debito nei confronti della Regione Calabria per mancato pagamento bollo auto risulta già inserito nel piano;

rilevato, invero, che in sede di aggiornamento è stato inserito, quanto meno prudenzialmente (stante la richiesta, avanzata al condominio dalla debitrice, di adeguata documentazione in merito al bilancio condominiale consuntivo 2023) il maggior credito invocato dal condominio pal. Costabile;

rilevato, altresì, che è stato inserito il maggior credito invocato da Agenzia delle Entrate a titolo di interessi;

osservato, quanto alle ulteriori censure sollevate da Agenzia delle entrate, che il rilievo del mancato pagamento delle tributi da parte della ricorrente non incide sui requisiti soggettivi di accesso alla procedura di cui all'art. 69 C.C.I.I., non potendosi ritenere che il mancato pagamento dei tributi sia stato la "causa" dello stato di sovraindebitamento, per averlo determinato, anziché un "effetto" dello stesso;

rilevato, invero, che le deduzioni sul punto di ADE sono del tutto generiche e pleonastiche, essendosi limitata l'Agenzia a richiamare le considerazioni espresse dal tribunale nel corso di una precedente procedura da sovraindebitamento derivante da un ricorso della medesima ricorrente, respinto, tuttavia, sotto il vigore della previgente legge n. 3/2012 che, sotto il profilo delle condizioni soggettive ostative all'omologa del (allora vigente) piano del consumatore, era diversamente formulata;

ritenuto, difatti, che l'Agenzia non fornisce alcuna argomentazione dimostrativa a favore dell'assunto che la situazione di sovraindebitamento della debitrice si sia verificata "a causa" del mancato adempimento delle obbligazioni tributarie;

osservato, sul punto, che la situazione concreta evidenziata dagli atti induce a ritenere che la relazione causa/effetto sia stata orientata in senso esattamente contrario: vale a dire il mancato pagamento dei tributi è stato determinato dalla condizione di sovraindebitamento, a sua volta determinata (anziché dal mancato pagamento delle tasse) dalle cause indicate nella relazione dell'OCC (tra le quali, il mancato incasso di canoni di locazione relativi a numerosi immobili di proprietà della Scarpelli ovvero la mancanza di redditività di altrettanti fabbricati che, dunque, non le ha consentito, nel tempo, di ricavare alcun reddito da tali beni, soggetti, per contro, ad importante tassazione);

ritenuto, quanto alle spese riservate alle necessità personali, che la somma quantificata non possa ritenersi eccessiva, in quanto ad ogni modo inferiore, per quanto attestato dal professionista con funzioni di OCC, alla spesa mensile calcolata secondo gli indici Istat per i nuclei familiari composti da una sola persona residente nel sud Italia, di caratteristiche omogenee alla condizione della ricorrente;

ritenuto, quanto alle criticità ulteriori evidenziate da ADE, che:

- i valori di realizzo delle locazioni e delle vendite degli immobili inseriti nel piano sono stati puntualmente indicati, attraverso l'inserimento di somme aggiuntive (rispetto al reddito attuale della debitrice), derivanti, per l'appunto, dalle succitate locazioni, mentre per quanto concerne il valore di realizzo delle vendite, si è tenuto conto dei valori OMI per i negozi/uffici e della rendita catastale per le abitazioni;
- in riferimento alla mancata specificazione dei criteri seguiti per la determinazione delle tempistiche di realizzo ipotizzate, il piano si sviluppa su anni cinque, cosicché si assume che in tale arco temporale la debitrice riesca a ripianare il debito complessivo, pur non potendosi elidere il margine di rischio

che accompagna, indiscutibilmente, qualsivoglia pianificazione di risanamento della specie di cui si discute;

- in ordine alle discordanze evidenziate da ADE tra quanto riportato a pag. 18 del piano, dove viene affermato che “sono stati previsti dal piano pagamenti con cadenza trimestrale per far coincidere le date di incasso dei canoni di locazione mensili” e quanto indicato nella Tabella n. 12, pag. 22, dove è indicata una rata che non ha cadenza trimestrale, nonché tra la già citata tabella n. 12 di pag. 22 del piano e i dati riportati nel dettaglio consolidamento per singolo debito di pag. 39 dove invece i pagamenti vengono previsti non più in un’unica rata per creditore ma sono suddivisi su annualità diverse, si evidenzia, per l’appunto, che trattasi di tabelle che rispondono a logiche differenti, cosicché la lettura delle stesse deve svolgersi secondo un criterio di integrazione e non di sovrapposibilità, posto che la tabella di pag. 39 riporta il debito consolidato, laddove la tabella di pag. 12 solo la rata iniziale di pagamento del singolo debito.

Ritenute sussistenti, in definitiva - una volta risolte, nei termini sopra esposti, le contestazioni formulate dai creditori-, l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, come aggiornato secondo i prospetti seguenti:

ALLEGATO E: ESPOSIZIONE ANALITICA DEI PIANI DI RIMBORSO DEI DEBITI.

Fabbisogno Piano	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totale Rate Debito	0,00	6.400,00	52.495,12	202.121,31	301.934,31	280.296,71
Compensi e Spese Procedura	0,00	40.688,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Rate Debito e Spese Procedura	0,00	47.088,34	52.495,12	202.121,31	301.934,31	280.296,71
Reddito Disponibile per Piano	16.296,00	16.296,00	16.296,00	16.296,00	16.296,00	16.296,00
Altre Entrate	1.800,00	30.977,04	35.277,04	186.277,04	286.277,04	369.277,04
Totale disponibilità per Piano	18.096,00	47.273,04	52.573,04	202.573,04	302.573,04	385.573,04
Fabbisogno Extra reddito	18.096,00	184,70	77,92	451,73	638,73	105.276,03

Considerato, dunque, che le modifiche apportate al piano originario sono:

- a) Il debito nei confronti del Comune di Praia a Mare è diminuito da € 20.339,20 ad € 19.937,23 (diminuzione di € 401,97);
- b) Il debito nei confronti del condominio pal. Costabile è aumentato da € 36.897,00 ad € 46.714,75 (aumento di € 9.817,75);
- c) Il debito nei confronti di ADER è rimasto uguale nella quota capitale, ma sono stati inseriti gli interessi legali maturati per € 31.705,20;

- d) Il debito nei confronti di Ade è rimasto uguale nella quota capitale ma sono stati inseriti gli interessi legali maturati nelle varie annualità e pari a complessivi € 932,68;

			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Debito	Debiti per le retribuzioni dei professionisti del 01/01/2021 (Privilegiato mobiliare)	CAPITALE	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Creditore	1 - Avv. Antonio Bouc	INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito da consolidare	23.000,00	TOTALE RATA	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Debito	Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato mobiliare)	CAPITALE	0,00	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00
Creditore	2 - Avv. Vito Calciaro	INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito da consolidare	3.172,00	TOTALE RATA	0,00	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00
Debito	Tributi (Privilegiato mobiliare)	CAPITALE	0,00	0,00	7,73	131,62	196,62	125,83
Creditore	3 - Comune di Bonifati	INTERESSI	0,00	0,00	0,00			
Debito da consolidare	461,80	TOTALE RATA	0,00	0,00	7,73	131,62	196,62	125,83
Debito	Debiti commerciali - Fornitori (Chirografario)	CAPITALE	0,00	0,00	0,00			10.890,85
Creditore	4 - Condominio Tito Livio	INTERESSI	0,00	0,00	0,00			
Debito da consolidare	10.890,85	TOTALE RATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,85
Debito	Tributi (Privilegiato mobiliare)	CAPITALE	0,00	0,00	2.531,46	49.132,90	64.432,50	40.623,66
Creditore	5 - Municipia Spa	INTERESSI	0,00	0,00	0,00			
Debito da consolidare	250.720,12	TOTALE RATA	0,00	0,00	2.531,46	49.132,90	64.432,50	40.623,66
Debito	Tributi (Privilegiato mobiliare)	CAPITALE	0,00	0,00	5,95	91,12	136,12	85,44
Creditore	6 - Regione Calabria	INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito da consolidare	318,02	TOTALE RATA	0,00	0,00	5,95	91,12	136,12	85,44
Debito	Tributi (Privilegiato mobiliare)	CAPITALE	0,00	0,00	5.569,20	94.770,00	141.570,00	84.489,50
Creditore	7 - Agenzia delle Entrate Riscossione	INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.705,26
Debito da consolidare	328.398,70	TOTALE RATA	0,00	0,00	5.569,20	94.770,00	141.570,00	84.489,50
Debito	Tributi (Privilegiato mobiliare)	CAPITALE	0,00	0,00	349,30	5.872,90	8.772,50	5.549,30
Creditore	12 - Comune di Pyrala Mare	INTERESSI	0,00	0,00	0,00			
Debito da consolidare	19.937,23	TOTALE RATA	0,00	0,00	349,30	5.872,90	8.772,50	4.947,13
Debito	Fin. Credito al consumo (Chirografario)	CAPITALE	0,00	0,00	0,00			3.735,72
Creditore	17 - Agos Ducato Spa	INTERESSI	0,00	0,00	0,00			
Debito da consolidare	3.735,72	TOTALE RATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,72
Debito	Tributi (Privilegiato mobiliare)	CAPITALE	0,00	0,00	440,30	7.492,50	11.192,50	6.602,51
Creditore	8 - Comune di Roma	INTERESSI	0,00	0,00	0,00			
Debito da consolidare	25.727,51	TOTALE RATA	0,00	0,00	440,30	7.492,50	11.192,50	6.602,51
Debito	Tributi (Privilegiato mobiliare)	CAPITALE	0,00	0,00	3,21	54,67	81,67	47,75
Creditore	19 - Comune di Cosenza	INTERESSI	0,00	0,00	0,00			0,00
Debito da consolidare	187,30	TOTALE RATA	0,00	0,00	3,21	54,67	81,67	47,75
Debito	Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato mobiliare)	CAPITALE	0,00	0,00	3.598,46	0,00	0,00	0,00
Creditore	15 - Dott. Adolfo Zupi	INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito da consolidare	3.598,46	TOTALE RATA	0,00	0,00	3.598,46	0,00	0,00	0,00
Debito	Debiti commerciali - Fornitori (Chirografario)	CAPITALE	0,00	0,00	0,00			46.714,75

Creditore	13 - Condominio Palazzo Costabilla	INTERESSI	0,00	0,00	0,00			
Debito da consolidare	46.714,75	TOTALE RATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.714,75
Debito	Tributi (Privilegiato_mobiliare)	CAPITALE	0,00	0,00	105,91	1.802,25	2.692,25	1.600,68
Creditore	16 - Comune di Lappano	INTERESSI	0,00	0,00	0,00			
Debito da consolidare	6.261,09	TOTALE RATA	0,00	0,00	105,91	1.802,25	2.692,25	1.600,68
Debito	Tributi (Privilegiato_mobiliare)	CAPITALE	0,00	0,00	11,90	202,50	302,50	185,60
Creditore	11 - Comune di San Fil	INTERESSI	0,00	0,00	0,00			
Debito da consolidare	702,50	TOTALE RATA	0,00	0,00	11,90	202,50	302,50	185,60
Debito	Mutuo Ipotecario immobiliare del 28/03/2006 (Privilegiato_immobiliare)	CAPITALE	0,00	0,00	730,66	12.433,50	18.573,50	11.315,85
Creditore	21 - Banca Popolare di Bari	INTERESSI	0,00	0,00	0,00			
Debito da consolidare	43.053,51	TOTALE RATA	0,00	0,00	730,66	12.433,50	18.573,50	11.315,85
Debito	Crediti in Prenduzione (Privilegiato_immobiliare)	CAPITALE	0,00	1.317,76	1.182,24			
Creditore	20 - Avv. Nicola Braile	INTERESSI	0,00	0,00	0,00			
Debito da consolidare	2.500,00	TOTALE RATA	0,00	1.317,76	1.182,24	0,00	0,00	0,00
Debito	Tributi (Privilegiato_mobiliare)	CAPITALE	0,00	0,00	11,90	202,50	302,50	260,57
Creditore	22 - Comune di Belvedere Marittimo	INTERESSI	0,00	0,00	0,00			
Debito da consolidare	777,47	TOTALE RATA	0,00	0,00	11,90	202,50	302,50	260,57
Debito	Tributi (Privilegiato_mobiliare)	CAPITALE	0,00	0,00	10,20	174,15	260,15	256,50
Creditore	23 - Comune di Diamante	INTERESSI	0,00	0,00	0,00			
Debito da consolidare	601,00	TOTALE RATA	0,00	0,00	10,20	174,15	260,15	356,50
Debito	Tributi (Privilegiato_mobiliare)	CAPITALE	0,00	0,00	2,38	60,50	60,50	32,00
Creditore	24 - Comune di Santa Maria del Cedro	INTERESSI	0,00	0,00	0,00		0,00	
Debito da consolidare	135,36	TOTALE RATA	0,00	0,00	2,38	60,50	60,50	32,00
Debito	Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato_mobiliare)	CAPITALE	0,00	0,00	5.107,20	0,00	0,00	0,00
Creditore	14 - Avv. Aurelia Zicare	INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito da consolidare	5.107,20	TOTALE RATA	0,00	0,00	5.107,20	0,00	0,00	0,00
Debito	Crediti in Prenduzione (Privilegiato_immobiliare)	CAPITALE	0,00	5.082,24	4.560,76			
Creditore	18 - Dr. Michelangelo Ferraro	INTERESSI	0,00	0,00	0,00			
Debito da consolidare	9.643,00	TOTALE RATA	0,00	5.082,24	4.560,76	0,00	0,00	0,00
Debito	Tributi (Privilegiato_mobiliare)	CAPITALE	0,00	0,00	163,03	2.774,25	4.144,25	2.569,64
Creditore	10 - Agenzia delle Entrate	INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,68
Debito da consolidare	9.654,17	TOTALE RATA	0,00	0,00	163,03	2.774,25	4.144,25	2.569,64
Debito	Apertura di credito in c/c (Cirografario)	CAPITALE	0,00	0,00	0,00			1.165,47
Creditore	9 - BCC NPLs 2021 S.r.l.	INTERESSI	0,00	0,00	0,00			
Debito da consolidare	1.165,47	TOTALE RATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,47
Debito	Mutuo Ipotecario immobiliare del 15/01/2014 (Privilegiato_immobiliare)	CAPITALE	0,00	0,00	1.936,13	32.946,75	40.216,75	30.049,38
Creditore	9 - BCC NPLs 2021 S.r.l.	INTERESSI	0,00	0,00	0,00			
Debito da consolidare	114.149,01	TOTALE RATA	0,00	0,00	1.936,13	32.946,75	40.216,75	30.049,38

Ritenuto che l'alternativa liquidatoria non possa ritenersi di maggior convenienza per i creditori, posto che, in ogni caso, il presente piano ne prevede la soddisfazione integrale nell'arco di anni cinque;

rilevato, dalla lettura dei prospetti di cui sopra, che il debito erariale verrà completamente estinto solo al termine del quinquennio;

Visto l'art. 70, comma 7, C.C.I.I.

OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da Scarpelli Berenice, C.F. SCRBNC56A45D086F, nata a Cosenza il 5.1.1956, ivi residente alla via della Repubblica,154;

DISPONE

La trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC.

DICHIARA

Chiusa la procedura.

DISPONE

La comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro quarantotto nell'apposita area del sito web del tribunale di Cosenza.

Si comunichi all'O.C.C. ed alla ricorrente a mezzo del suo difensore.

Cosenza, 14.3.2024

Il giudice
dott.ssa Francesca Familiari